

---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**AGFM - Tax Alert n. 6**

---

del 3 luglio 2019

**CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1° LUGLIO  
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E POSSIBILI AGEVOLAZIONI**

Gentili Clienti,

come saprete, dal 1° luglio scorso, i soggetti Iva con un volume di affari superiore a 400.000 euro e che emettono scontrini o ricevute fiscali, sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

Il nuovo obbligo è entrato in vigore cogliendo impreparati alcuni soggetti, talvolta a causa di ritardi da parte delle società fornitrici i software necessari o dei tecnici abilitati.

In considerazione di questo, l'Agenzia delle Entrate ha emanato una **Circolare (la n. 15/E di sabato 29 giugno)**, nella quale ha fornito alcune indicazioni pratiche che di seguito riepiloghiamo:

- termine di invio: è stato disposto, *in primis*, che la trasmissione telematica dei corrispettivi possa essere effettuata (a regime) entro 12 giorni dalla data operazione (consegna del bene o incasso del corrispettivo per i servizi). In pratica, si emettono gli scontrini negli stessi termini da sempre vigenti, ma la trasmissione telematica potrà avvenire entro 12 giorni. A questo proposito, peraltro, riteniamo che, al fine di evitare dimenticanze o disservizi, sarebbe opportuno comunque mantenere una cadenza giornaliera per tale adempimento.
- moratoria: l'Agenzia ha previsto un "periodo transitorio", per i primi sei mesi dall'entrata in

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

vigore dell'obbligo (quindi: tutto il secondo semestre 2019 per i soggetti obbligati dal 1° luglio e tutto il primo semestre 2020 per i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020). Durante questo periodo, nei casi in cui la trasmissione telematica fosse effettuata, oltre i 12 giorni previsti in termini generali, ma entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, non si incorrerebbe in sanzioni.

Oltre quanto sopra, la Circolare ha esposto una serie di chiarimenti per tutti coloro che, per quanto tenuti, al 1° luglio 2019 non fossero ancora abilitati per la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi.

Per questi soggetti, l'Agenzia ha stabilito che, nei primi sei mesi dall'obbligo, e fino ad avvenuta attivazione del Registratore Telematico, l'obbligo di memorizzazione si considera assolto se vengono svolte le seguenti attività:

1. rilasciare al cliente il "vecchio" scontrino fiscale o la ricevuta fiscale;
2. mantenere in uso il registro dei corrispettivi;
3. inviare telematicamente i dati dei corrispettivi suddetti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (con modalità che saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

In pratica, si continua con il comportamento tenuto fino al 30 giugno 2019, fatto salvo l'obbligo di inviare successivamente i dati dei corrispettivi con modalità che saranno chiarite dall'Agenzia.

\* \* \*

Quanto sopra, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento doveste ritenere necessario od opportuno e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM Tax**